



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DECRETA

COPIA DECRETO

Numero 12 Del 07-06-2022

OGGETTO:	Polo impiantistico RSU di Montagano - Corresponsione di un ristoro ambientale al Comune di Montagano per l'anno 2022.
-----------------	---

Pubblicata il 07-06-2022 prot. 59

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Preliminarmente rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 31/03/2021 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2021 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 01/04/2021 è stato nominato, sino alla data del 30/06/2021, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

DATO ATTO che con deliberazione n. 100 del 13.09.1999, esecutiva, si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ampliamento ed adeguamento della discarica controllata di 1° categoria del Comune di Montagano;

CONSIDERATO che nell'intento di salvaguardare il territorio e i beni del Comune ospitante l'impianto si rese necessario ed indispensabile ristorare il Comune di Montagano con un importo da concordare con tutti gli Enti coinvolti;

RICHIAMATA la delibera della Giunta della C.M. Molise Centrale n. 187 del 29.11.2004, avente ad oggetto "Potenziamento impianto di smaltimento, recupero e compostaggio in Agro di Montagano, determinazioni alle previsioni del D.Lgs. 36/2003" e tutti gli altri atti e provvedimenti conseguenti e comunque connessi;

PRESO ATTO di quanto riportato nel quadro riepilogativo delle spese da sostenere per la definizione del "Piano di adeguamento della discarica intercomunale in località S. Ianni del Comune di Montagano" alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2003, e della determinazione della Tariffa da applicare a carico dei Comuni usufruttori del servizio di smaltimento, nonché del ristoro ambientale da corrispondere al Comune di Montagano ad ottenimento delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n.36/2003 e successive mod. e integrazioni;

OSSERVATO che con delibera di Giunta comunitaria n° 9 del 04.02.2008, l'Esecutivo dell'Ente riconosceva al Comune di Montagano un ristoro ambientale di € 250.000,00 annui;

PRESO ATTO che in merito è stato formulato del consulente IVA di questa Comunità Montana apposito parere acquisito al protocollo dell'Ente in data 29.05.2015 prot. 1354, dal quale si evince che "In relazione all'oggetto, ho esaminato il profilo del ristoro ambientale al fine di stabilire se fosse da assoggettare o meno ad IVA; sotto il profilo giuridico le somme versate a titolo di ristoro ambientale non essendo legate a mancati corrispettivi (in assenza dunque di presupposto oggettivo stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 633/72, in quanto non hanno natura di controprestazioni per la cessione di un bene o per la prestazione di un servizio) non rilevano ai fini IVA. Tutto ciò è confortato anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.59 del 27/02/2002, la quale, rispondendo ad un interpello, esclude nettamente

l'assoggettabilità ad IVA, in quanto tale ristoro assume la configurazione di somma versata a titolo risarcitorio. Considerata inoltre la natura giuridica dell'ente che riceve il ristoro il Comune di Montagano, tale ristoro non rileva nemmeno ai fini dell'imposizione fiscale sul reddito, in quanto trattasi di attività istituzionale. Per tale motivo, dalla lettura di circolari e risoluzioni, oltre che in seguito a risposte ad interpellanti da parte dell'Agenzia delle Entrate, ritengo che le somme che la Comunità Montana "Molise Centrale" deve corrispondere al Comune di Montagano, somme dovute comunque in base ad una delibera della Comunità Montana, non devono essere assoggettate ad IVA, e comunque siano pagabili anche senza l'emissione di una fattura, ma semplicemente facendo riferimento alla delibera stessa.;

ESAMINATA la Sentenza n. 280 del 17.10.2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma della regione Piemonte, in base alla quale "i gestori di impianti di rifiuti urbani e speciali erano tenuti a corrispondere al Comune sede di impianto un contributo ambientale annuo" in quanto il contributo richiesto non ha natura di corrispettivo, ma di **"tributo di scopo" e non può essere oggetto di legislazione regionale**, perché **viola gli artt. 23 e 119 della Costituzione Italiana**.

DATO ATTO che con precedente decreto commissariale n. 6 del 07/03/2016 si dava specifico incarico ad un avvocato specializzato in materia affinché esaminasse le seguenti problematiche:

- Se è fondato o meno l'invito del Comune di Montagano con il quale invita questo Ente ad annullare parzialmente, in autotutela, il decreto commissariale n. 50 del 30/12/2015;
- Se è legittimo il riconoscimento o meno del "ristoro ambientale" al Comune di Montagano alla luce della sentenza delle Corte Costituzionale n. 280/2011;
- Se sono legittimi gli atti posti in essere dalla Comunità Montana;
- Di suggerire alternative possibili e le migliori soluzioni giuridiche della questione;
- Di suggerire il percorso da seguire al fine di evitare che l'ente possa essere esposto ad eventuali azioni giudiziarie da parte di terzi;
- Quale possibilità si ha di risultare vittoriosi in una causa riguardante il predetto problema legale;

VISTO il parere pro-veritate del legale incaricato, acquisito a questo protocollo il 14/04/2016 al n. 825 che così conclude: *"tale parere sarebbe poco utile ai fini della vicenda in esame, poiché, nel caso in questione, il riconoscimento del ristoro ambientale in favore del Comune di Montagano non discende da una normativa di carattere regionale o da un regolamento locale, ma esclusivamente da un rapporto tra Enti pubblici che hanno (autonomamente e volontariamente) deliberato riconoscendo l'attribuzione del beneficio al Comune di Montagano. In sintesi, non avendo il contributo riconosciuto connotazione tributaria, inconfidente appare il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2011 che tale natura presuppone al fine di dichiarare l'incostituzionalità della previsione";*

TENUTO CONTO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27167/2016, ha stabilito che:

- il servizio svolto dalla Comunità Montana è qualificabile come **intervento pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani** e viene attuato attraverso più enti pubblici -tra i quali sono ripartite le funzioni necessarie- mediante la stipula di una convenzione che, in base al TUEL, deve qualificarsi **accordo di programma** diretto al migliore funzionamento possibile dell'intervento pubblico, oltre che alla determinazione dei costi dell'intervento stesso e della loro attribuzione agli enti che coagiscono con quest'ultimo;
- l'art. 34 del [D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000](#) (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che: *"Per la definizione e l'attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento"* (Art. 34, comma I, [D.lgs. n. 267/2000](#));
- al fine di poter aderire al predetto accordo di programma, la Comunità Montana, in relazione alla sua competenza primaria sugli interventi, predispone l'accordo di programma dell'intervento pubblico di gestione del trattamento, recupero, e smarimento dei rifiuti, determina i costi per

l'anno di competenza e li sottopone all'approvazione e sottoscrizione da parte degli enti coagenti;

VISTO il suo precedente decreto n. 02 del 25/01/2022 con il quale sono state approvate le tariffe per i servizi di conferimento e trattamento dei rr.ss.uu. per l'anno 2022;

ACCERTATO che questo Ente ha notificato ai Comuni usufruttori dell'impianto di Montagano il citato Decreto commissariale n. 02/2022, invitandoli ad approvare l'accordo di programma e le tariffe per i servizi di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e non presso il polo impiantistico di Colle S.Ianni di Montagano per l'anno 2022;

EVIDENZIATO che il canone di conferimento è stato determinato tenendo conto di tutti i costi sostenuti e da sostenere per l'espletamento di quel servizio, compreso l'indennizzo al Comune di Montagano;

VISTO il Regolamento di contabilità;

ATTESA la competenza dell'Organo di Governo sulla predetta proposta di decreto, ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

DECRETA

Di confermare per l'anno 2022, come per gli anni precedenti, un indennizzo in favore del Comune di Montagano di € 250.000,00 da corrispondere a titolo di ristoro ambientale per l'ospitalità, sul suo territorio, dell'impianto di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e non;

Di liquidare a favore del Comune di Montagano il predetto importo in quattro rate di pari importo, con cadenza trimestrale;

Di stabilire che, in caso di esaurimento della capacità dell'impianto prima della fine dell'anno 2022, il predetto contributo sarà erogato proporzionalmente ai mesi di durata dell'impianto;

Di imputare la somma di € 250.000,00 sull'intervento n° 1040602 (Cap. 3225) del corrente bilancio di previsione 2021, in corso di approvazione;

Di accreditare la relativa somma sul Conto Corrente Bancario intestato al servizio di tesoreria del comune di Montagano;

Di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti alla presente deliberazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio, in forma di determinazioni, art.183, comma 9, del T.U.E.L. n.267/2000;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto dell'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

Il Commissario Liquidatore della
Comunità Montana "Molise Centrale"
F.to Avv. Domenico Marinelli

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li **07-06-2022**

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Li **07-06-2022**

La P.O. Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 07-06-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Ferrazzano li 07-06-2022

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

REGISTRO GENERALE N. **59**

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 07-06-2022

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 07-06-2022

Ferrazzano li 07-06-2022

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Copia conforme all'originale

La Posizione Organizzativa
Geom. Luigi BARBIERI

Ferrazzano li
